

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI ALLEGATO II B
SETTORI SPECIALI

Affidamento del “Servizio di assistenza a supporto del processo di quotazione in borsa del Gruppo S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a. e Interventi in area Amministrazione, Finanza e Controllo e Internal Audit – CIG: 6390196C8C”.

PREMESSE

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara per l'affidamento del **“Servizio di assistenza a supporto del processo di quotazione in borsa del Gruppo S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a. e Interventi in area Amministrazione, Finanza e Controllo e Internal Audit – CIG: 6390196C8C”**, ed è diretto a fornire ulteriori indicazioni in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta nonché in ordine al criterio di aggiudicazione, alle modalità di svolgimento della gara ai fini della stipula del contratto.

Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

- a) per “Stazione appaltante”, S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a.;
- b) per “Codice dei contratti pubblici”, il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come recepito dalla legge regionale n. 12/2011;
- c) Per “Protocollo di Legalità” il documento sottoscritto dalla S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., dalla Prefettura di Catania, dall'ENAC Direzione Aeroportuale di Catania, dall'ENAV S.p.A., dalla SAC Service s.r.l.

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13:00 del termine perentorio, di cui al punto IV.3.4) del bando presso la sede della S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., sita in Aeroporto Fontanarossa s.n. – 95121 Catania. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei giorni antecedenti la scadenza di presentazione delle offerte, all'Ufficio protocollo della SAC, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno: l'intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l'indirizzo dello stesso, le posizioni INPS e INAIL, l'indirizzo di posta elettronica certificata, numero di fax, le indicazioni relative al CIG e all'oggetto della gara.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell'impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione.

N.B. non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato nel bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara e i plichi non verranno aperti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione” e “B – Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La sottoscrizione deve essere autenticata; ovvero, alternativamente, ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un documenti d'identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso deve essere altresì allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di partecipazione in RTI, consorzio o GEIE non ancora costituito:

- i) la domanda dovrà essere sottoscritta, con le forme specificate, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o gruppo.
- ii) deve essere allegata un'ulteriore dichiarazione con la quale il concorrente: 1. indica a quale impresa associata, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e/o funzioni di capogruppo; 2. assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.

Nel caso di partecipazione in RTI, consorzio o GEIE già costituito, si deve allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata; ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

In ogni caso, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, deve altresì essere allegata una dichiarazione con la quale viene specificato per quali consorziati concorre il consorzio. Relativamente a tali ultimi soggetti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati.

I consorzi di cui all'articolo 34, c. 1, lett. c) del Codice, in mancanza di designazione, eseguono il servizio con la propria struttura.

Nel caso di partecipazione da parte di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- i) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- ii) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- iii) *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2) (EVENTUALE) Nel caso di aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, il concorrente dovrà inoltre allegare:

- i) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, d.l. 5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune con l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre. Relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; e in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

3. una dichiarazione con la quale siano indicate le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

ii) *Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, d.l. 5/2009:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

iii) *Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti*, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 3. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di

ordine generale, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice.

In ogni caso, saranno esclusi i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall'art. 1, c.1 del Codice Antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione ("Codice Vigna").

Ai fini dell'art. 38, c. 1, lett. c), il concorrente è tenuto a indicare tutte le eventuali condanne penali passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere rese personalmente: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso, conformemente a quanto previsto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 16 ottobre 2013 n. 23, gli obblighi dichiarativi si estendono anche ai procuratori speciali muniti di poteri di particolare ampiezza, nei termini specificati nella ridetta sentenza.

I soggetti indicati all'art. 38, c. 1, lett. b) devono dichiarare che ne i propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6, d.lgs. n. 159/2011; e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente.

Ai sensi dell'art. 17, l.r. 12/2011, tali obblighi dichiarativi si estendono anche ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

La dichiarazione di cui alla lettera c) deve essere resa anche dai soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; ivi compresi i soggetti titolari delle medesime cariche nell'ambito di aziende con le quali, nel medesimo periodo, il concorrente abbia concluso operazioni di acquisizione, fusione o incorporazione a qualsiasi titolo dell'intero complesso aziendale o di rami di esso. Qualora qualcuno di tali soggetti non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente presenta una dichiarazione ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 445/2000 con la quale afferma «per quanto di propria conoscenza» il possesso dei requisiti richiesti. In mancanza di soggetti cessati nell'anno antecedente e/o di acquisizioni, fusioni o incorporazioni a qualsiasi titolo deve essere resa una dichiarazione meramente negativa.

Ai fini dell'art. 38, c.1, lettera *m-quater*, il concorrente allega, alternativamente:

- i. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ii. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- iii. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nel caso di partecipazione in forma associata, consorziata o aggregata, ai sensi dell'art. 34 del Codice, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese associate, consorziate o aggregate.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, oltre alle conseguenze di legge, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 c. 1 e c. 1-ter del Codice (introdotto dall'art. 39, c. 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

4) Dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente attesta altresì:

1. di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. 198/2006, né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 286/1998 ss.mm.ii.;
2. di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche. ai sensi dell'art. 14, c. 1, d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

Nel caso di partecipazione in forma associata, consorziata o aggregata, ai sensi dell'art. 34 del Codice, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese associate, consorziate o aggregate.

5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, con la quale il concorrente attesta di:

a) essere iscritto nel registro delle imprese per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto. I concorrenti stabiliti in un altro Stato membro potranno provare tale requisito ai sensi dell'art. 39, c. 2, d.lgs. 163/2006;

6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale, con la quale il concorrente attesta e specifica:

6.1) di aver già effettuato/assistito almeno una società al processo di quotazione in borsa in operazione di "O.P.I. Offerta Pubblica Iniziale" in Italia nell'ultimo triennio (2012, 2013 e 2014) nel mercato MTA/STAR;

6.2) che almeno un componente del team di lavoro che abbia svolto attività analoga per società quotate su MTA o STAR, alla data di pubblicazione del bando.

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito 6.1) deve essere posseduto e comprovato nel minor periodo di attività.

Non è ammesso l'avvalimento.

Il possesso dei sopradetti requisiti è richiesto a pena di esclusione.

7) Documento attestante il versamento della cauzione provvisoria, con le forme previste dall'art. 75 del codice e dal punto III.1.1) del bando di gara.

Nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di dimezzamento della cauzione, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 in ordine al possesso della certificazione di cui all'art. 75, c. 7 del Codice.

8) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) ai sensi dell'art. 1, c. 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, e conformemente a quanto previsto dall'Autorità medesima con le delibere del 21.12.2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 06/02/2012) e del 05/03/2014.

9) Dichiarazione con la quale il concorrente indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone per l'espletamento del servizio (ex art. 21 l. r. 20/1999 ss.mm.ii.).

10) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/200 in ordine alla posizioni INPS e INAIL possedute dal concorrente.

11) **Dichiarazione ai sensi dell'art. 118 del Codice**, con la quale il concorrente indica specificatamente che non si avvarrà del subappalto in caso di aggiudicazione. Il ricorso al subappalto è causa di esclusione, ovvero di revoca dell'aggiudicazione o ancora di risoluzione del contratto.

12) **Dichiarazione con la quale il concorrente si obbliga a rispettare i contratti collettivi di lavoro, nel caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 118, c. 6 del Codice.**

13) **Omissis**

14) **Una copia del protocollo di legalità del 10.06.2008, firmato dalla Prefettura di Catania, da SAC, da ENAC ed ENAV**, sottoscritta e timbrata in ogni pagina, a valere quale adesione e accettazione dello stesso da parte del concorrente, con conseguente assunzione dell'obbligo incondizionato di integrale osservanza.

Il protocollo di legalità è disponibile sul sito web della stazione appaltante collegandosi all'indirizzo: www.aeroporto.catania.it, nella sezione "Trasparenza e Legalità"; o può essere richiesto in copia al RUP.

15) **Dichiarazione con la quale il concorrente afferma e attesta di aver giudicato il servizio realizzabile e remunerativo sulla base del ribasso offerto**, dando atto a tal fine esplicitamente di aver preso visione della documentazione tecnica, nonché di aver considerato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'espletamento del servizio, ivi compresi tutti gli oneri retributivi, previdenziali e di sicurezza.

16) **Dichiarazione con la quale il concorrente s'impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni**, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

17) **Dichiarazione con la quale il concorrente si impegna a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010**, a pena di nullità del contratto.

18) **Dichiarazione di eventuale disponibilità, nel caso di aggiudicazione, ad avviare il servizio su richiesta di SAC nelle more della formalizzazione del contratto.**

19) **Dichiarazione con la quale il concorrente indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata**, al quale saranno inviate eventuali richieste di integrazioni e/o comunicazioni; con espressa dichiarazione di autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice.

20) **Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003**, con la quale il concorrente afferma di essere informato che i suoi dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e ai fini della procedura in oggetto.

N.B. Le dichiarazioni di responsabilità e/o sostitutive previste *supra* possono essere rese in un unico documento, producendo soltanto una volta la copia fotostatica di un documento di identificazione del

legale rappresentante (ovvero del procuratore, purché sia allegata la procura in originale o copia autenticata).

In ogni caso, le dichiarazioni, le attestazioni e i documenti che si producono devono essere unite in modo da costituire un unico documento, rispettando pedissequamente l'ordine progressivo sopra indicato.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio esse devono essere rese da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione:

una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (purché in tal caso sia allegata la procura in originale o copia autenticata), contenente **l'indicazione del prezzo globale** che il concorrente richiede per l'espletamento del servizio, inferiore al prezzo complessivo posto a base di gara di cui al punto II.2.1 del bando (al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali), espresso in cifre e in lettere; e il conseguente **ribasso percentuale** rispetto al suddetto prezzo a base di gara, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, con 4 cifre decimali.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà considerato quello in lettere.

In caso di discordanza fra l'indicazione del prezzo globale e l'indicazione del ribasso percentuale sarà considerata l'indicazione del ribasso percentuale.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio non ancora costituito, ovvero in aggregazione di imprese di rete, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che fanno parte dell'aggregazione di imprese.

N.B. Ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis del Codice, fermo quanto previsto dall'art. 38, c. 2-bis, i concorrenti saranno esclusi in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti; nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

2. Procedura di aggiudicazione.

L'espletamento delle operazioni di gara è demandato a una Commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno fissato al punto IV.3.8) del bando.

Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse; potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dall'Autorità che presiede la gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito della SAC.

In primo luogo, la Commissione procederà a verificare la tempestività e l'integrità dei plichi e delle buste.

A seguire, verificherà la completezza e la regolarità della documentazione presente nella busta **“A – Documentazione amministrativa”**, procedendo a eventuali esclusioni ovvero, ove occorra, ai sensi degli artt. 38, c. 2-bis e 46 del Codice.

Non si applica l'art. 48, c. 1 del Codice.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, sempre in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste **“B – Offerta economica”** presentate dai concorrenti che non siano già stati esclusi dalla gara, dando lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.

Con riferimento ai concorrenti non ammessi e/o esclusi dalla gara non si procederà all'apertura delle relative buste **“B - Offerta economica”**.

Qualora l'Autorità che presiede la gara accerti, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili a un unico centro decisionale, procederà a escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

La stazione appaltante si riserva di valutare, ai sensi dell'art. 86, c. 3 del Codice, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il verbale di gara non tiene luogo del contratto.

3. Informazioni complementari.

SAC si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese dai concorrenti. Resta inteso che l'accertamento della non veridicità delle stesse comporterà la decadenza dalla partecipazione e/o la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. SAC, in tal caso, avrà diritto a escutere la cauzione prestata, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e del D.M. 20.8.1992, la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta economica s'intendono assoggettate ad imposta di bollo nella misura prevista. Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto per fatto del contraente, la SAC escuterà la garanzia prestata, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Qualora non si possa giungere alla conclusione del contratto per qualsiasi causa attribuibile all'aggiudicatario, SAC potrà, a proprio insindacabile giudizio, scorrere la graduatoria allegata al verbale di gara.

SAC non sarà comunque vincolata alla stipulazione del contratto e potrà sospendere o revocare in ogni momento la procedura, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.

Nel contratto sarà prevista una clausola di recesso anticipato e *ad nutum* in favore di SAC, entro un anno dall'avvio del servizio, senza alcuna penalità e/o risarcimento di qualsiasi natura a carico della stazione appaltante.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri fiscali connessi alla conclusione del contratto, incluse quelle notarili.

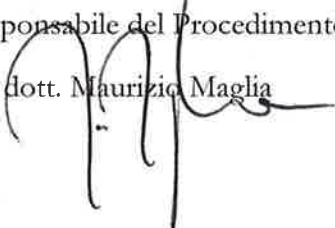
Chiarimenti di natura tecnica e/o di natura procedurale/amministrativa potranno essere richiesti dai concorrenti, sino a 7 (sette giorni) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente, a mezzo posta elettronica all'indirizzo del RUP: m.maglia@aeroporto.catania.it.

Si precisa che eventuali informazioni complementari di interesse generale ed i chiarimenti di cui sopra saranno portati a conoscenza, in forma anonima, esclusivamente tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito della S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., all'indirizzo: www.aeroporto.catania.it.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento

dott. Maurizio Maglia





S.A.C. S.p.A. - Prot. N. 5049									
PRE	DG TO	DG EC	DG BP	ENG	MOV	AMM	COM AV	CGO	DATA 6/8/08
LEG	OPS	PER	SEC	QUA	REL	ACQ	COM RET	SGD/H.M.	

Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

APPALTI OPERE INFRASTRUTTURALI E SERVIZI AEROPORTO FONTANAROSSA DI CATANIA PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PREMESSO CHE al fine di assicurare trasparenza al sistema degli appalti, mediante l'attivazione di idonee procedure preordinate a garantire oggettive condizioni di affidabilità dei soggetti imprenditoriali interessati, è stato stipulato tra la Prefettura di Catania e la SAC S.p.A., in data 26.04.1999, apposito "Protocollo di Legalità" destinato al monitoraggio degli appalti pubblici;

PRESO ATTO che dalla SAC S.p.A., anche in considerazione della revisione del "Regolamento per l'acquisto in economia di beni, servizi e lavori mediante utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di fiducia" della società, viene confermata l'esigenza di un'efficace tutela della sicurezza, intesa nell'ottica complessiva dell'intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e negli investimenti, nonché nell'affidamento di attività da svolgersi in peculiare connessione o in rapporto di stretta funzionalità rispetto alla resa di servizi essenziali;

PRESO ATTO, altresì, che SAC S.p.A. ha espresso piena condivisione circa l'esigenza di sviluppare incisive sinergie di intervento, finalizzate ad implementare efficacia e tempestività dei controlli a tutela della legalità;

VISTO il Decreto Prefettizio con il quale è stato istituito presso la Prefettura di Catania il Nucleo Operativo per la Sicurezza dell'Economia (N.O.S.E.);

SI STIPULA

tra ENAC - Direzione Aeroportuale di Catania, ENAV S.p.A., SAC S.p.A., SAC SERVICE S.r.l. e Prefettura di Catania, il seguente "Protocollo di Legalità", che annulla

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

e sostituisce la precedente convenzione.

Le parti interessate, nella volontà di garantire nei rapporti reciproci e nei confronti della collettività, la massima trasparenza e legalità, si impegnano preliminarmente allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, anche prevedendo apposite procedure di controllo e verifica in analogia a quanto previsto dal "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", emanato con D.P.R. 03.06.1998 n. 252, ove si prevede che il Prefetto della Provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei Lavori Pubblici di cui all'art. 4, comma 1°, lett. a), del Decreto Legislativo n. 490/1994, è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore; l'accertamento di una delle situazioni interdittive comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori.

ART. 1

Il Nucleo Operativo per la Sicurezza dell'Economia procederà ad effettuare accertamenti sulle ditte, soggetti e sui loro dipendenti che a vario titolo operano nell'ambito dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania, anche in qualità di subconcessionari e prestatori di servizi aeroportuali, nonché sulle imprese partecipanti a gare per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche riguardanti la realizzazione di infrastrutture aeroportuali, cottimi e forniture a qualsiasi titolo di beni e servizi, anche in favore dei subconcessionari.

Ciò allo scopo di acquisire gli elementi informativi utili ad individuare gli effettivi titolari ed i referenti che in sede locale gestiscono le imprese stesse e di verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione di soggetti direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali di stampo mafioso.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 2

Gli accertamenti dovranno essere svolti secondo modalità che, ove possibile, non comportino ritardi nelle procedure per l'assegnazione dei lavori.

ART. 3

Le parti firmatarie il presente protocollo forniranno alla Prefettura ogni elemento utile per l'attività del N.O.S.E., impegnandosi inoltre a rappresentare eventuali esigenze di un maggiore rafforzamento del controllo del territorio.

Più precisamente esse si impegnano, per quanto di propria rispettiva competenza, a trasmettere le seguenti informazioni:

- l'elenco delle aziende che a qualsiasi titolo operano nell'ambito dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, con allegato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuna azienda munito di nulla osta antimafia, nonché un certificato camerale storico della ditta;
- il numero e i nominativi dei lavoratori impegnati;
- l'indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici, titolari di contratti derivati e sub contratti comunque denominati;
- l'elenco del personale man mano assunto;
- ogni altra informazione che la Prefettura dovesse ritenere utile ai fini di eventuali accertamenti.

A comunicare preventivamente al N.O.S.E. della Prefettura di Catania ogni futura ipotesi di cessione o subentro diretto o indiretto da parte di soggetti terzi.

Al fine di consentire alla Prefettura di promuovere le iniziative di competenza, finalizzate a contrastare le eventuali ingerenze illecite di tipo mafioso, alle società già operanti all'interno dell'aeroporto Fontanarossa di Catania sarà richiesto



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

di fornire:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga assunto l'impegno di denunciare tempestivamente alle Forze dell'Ordine e di assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti a fronte di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti, nei confronti delle società o dei suoi fiduciari, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari, quali a titolo esemplificativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di appalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc...;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga assunto l'impegno per il puntuale rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare, contrattuale e consuetudinaria, connesse con la sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 494/96) e con l'ottemperanza degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali in favore dei lavoratori (INPS, INAIL, CASSA EDILE, T.U. 286/98, D. Lgs. 72/2000, D. Lgs. 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04, art. 13 D.M. 145/05);
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga assunto l'impegno a trasformare in specifiche clausole contrattuali, esplicitamente accettate anche dall'altra parte contraente, i vincoli e le sanzioni derivanti dalla normativa c.d. antimafia in materia di appalti; vincoli e sanzioni che, a seconda della gravità dei casi accertati, potranno comportare la risoluzione dei rapporti contrattuali, anche se in corso di esecuzione, senza che l'altra parte abbia a pretendere alcunché, in conseguenza all'esclusione. Nessuna pretesa potrà farsi valere da chicchessia nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati.

Analoga richiesta sarà fatta alle ditte che a qualsiasi titolo opereranno all'interno dell'aeroporto Fontanarossa di Catania successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, anche in seguito a rinnovo contrattuale.

La Prefettura si riserva di trasmettere agli Organi di Polizia le comunicazioni pervenute, ai fini dell'effettuazione di approfondite verifiche sulla sussistenza di idonei requisiti soggettivi che consentono di escludere legami e/o cointeressenze a vario titolo con ambienti criminali e mafiosi, nei riguardi dei soggetti che a vario titolo entreranno in rapporto contrattuale con gli enti sottoscrittori il presente Protocollo.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Il Prefetto resta libero di promuovere azioni di accertamento e verifica, previe intese con l'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, AUSL e la Cassa Edile, competenti per il territorio.

Il Prefetto, inoltre, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, resta libero di disporre mirati controlli, con l'ausilio delle Forze dell'Ordine, onde accertare l'eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso ovvero di violazione delle intese concordate.

Nei casi in cui, a seguito delle verifiche di cui al presente Protocollo, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il contratto, subcontratto o subconcessione dovrà considerarsi, ove legittimamente possibile, automaticamente risolto.

ART. 4

Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a garantire il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di avviamento e di tutela dei lavoratori, assicurando la piena applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria.

Le parti si impegnano, altresì, a sancire nell'ambito dei singoli capitolati speciali la sanzione della rescissione del contratto per il caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, la violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva.

Gli enti sottoscrittori il presente Protocollo si impegnano, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, a far sottoscrivere alle imprese apposita clausola risolutiva espressa, in base alla quale i rispettivi rapporti contrattuali di qualsiasi natura si intenderanno automaticamente risolti nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al presente Protocollo, con espressa rinuncia a far valere pretese risarcitorie nei confronti delle parti del presente Protocollo di Legalità. Resta inteso che la risoluzione del rapporto sarà limitata di volta in volta o alla figura del semplice lavoratore, subfornitore e/o contraente, o riguarderà l'intero rapporto contrattuale, secondo la tipologia ed entità della violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al presente Protocollo.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 5

- Le ditte firmatarie si impegnano a richiedere la sottoscrizione del presente protocollo a tutti i loro subfornitori, subconcessionari e subappaltatori che a qualsiasi titolo dovessero essere da loro interessati ad operare presso l'Aeroporto Fontanarossa di Catania i quali dichiareranno di sollevare l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi profilo di responsabilità per gli atti compiuti in ottemperanza al Protocollo. Pertanto, nessuna pretesa potrà farsi valere da chicchessia nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati.

Costituirà elemento necessario per la stipula dei relativi contratti ed assunzione dei dipendenti il nulla osta antimafia da parte del Prefetto o il silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dalla richiesta.

Catania, li 10 Giugno 2008

- Il Prefetto dott. Finazzo

- per l'ENAC - Direzione Aeroportuale Catania

- per l'ENAV S.p.A.

- per la SAC S.p.A.

- per la SAC SERVICE S.r.l.